

**ACCORDO SULLA STAGIONALITÀ PER L'UTILIZZO
DEL CONTRATTO A TERMINE NELLE AZIENDE DI ROMA E PROVINCIA**

Tra

la CONFCOMMERCIO ROMA rappresentata dal Commissario Luca Tascio

e

la FILCAMS – CGIL

la FISASCAT - CISL

la UILTUCS

rappresentata dal Segretario Generale Alessandra Pelliccia;

rappresentata dal Segretario Generale Stefano Diociaiuti;



rappresentata dal Segretario Generale Giuliana Baldini.

(di seguito congiuntamente le Parti)

Premesso che

- la legge 9 agosto 2018, n. 96, pur riformando profondamente l'istituto del contratto a termine, non è intervenuta sulle specificità normative riconosciute alle attività stagionali ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- le Parti riconoscono che le esigenze delle moderne attività economiche del settore di riferimento non possono essere pienamente soddisfatte dall'elenco delle attività stagionali individuate dall'allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,;
- l'art. 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015 riconosce ai contratti collettivi la possibilità di individuare ulteriori ipotesi che, pur non rientrando nelle attività previste dall'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, consentono di beneficiare del medesimo regime normativo riservato alle attività stagionali;
- l'art.75 (ex art.66-bis) del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (CCNL TDS) consente alle Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il suddetto CCNL di individuare località a prevalente vocazione turistica;
- il giorno 17 aprile 2019, Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILtucs hanno sottoscritto un verbale d'intesa con il quale si riconferma la validità e piena applicabilità del sopra citato articolo 75 (ex art.66-bis) del CCNL vigente, quale strumento idoneo per soddisfare esigenze di ampliamento degli organici oltre i limiti percentuali e di durata, nonché, esclusivamente per i contratti attivati ai sensi dell'articolo in questione, per il superamento dell'obbligo di causale, proroga e rinnovi;
- le parti riconoscono che le attività localizzate nel Comune di Roma e in determinati comuni della Provincia, così come individuate nel presente verbale di accordo, sono caratterizzate da un andamento economico assimilabile a quello delle attività stagionali;
- le Parti intendono dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art.75 (ex art.66-bis) del CCNL TDS nonché quanto definito in sede di intesa nazionale il 17 aprile 2019;
- le Parti condividono l'esigenza di non disperdere le professionalità acquisite dai lavoratori nel corso dei precedenti rapporti di lavoro, nonché quella di investire sull'accrescimento delle loro competenze;

e considerato che



- il tessuto economico di riferimento del presente accordo mostra ancora oggi una scarsa dinamicità in termini di ripresa dei volumi dell'attività economica, nonché una persistente difficoltà nel creare occupazione;
- è responsabilità delle Parti stipulanti il presente accordo quella di offrire soluzioni su temi quali l'incentivazione, l'inserimento e reinserimento al lavoro, lo sviluppo di percorsi di apprendimento in grado di rispondere e di anticipare i fabbisogni delle imprese e dei territori, la possibilità di acquisire e incrementare competenze durante tutta la vita lavorativa, la flessibilizzazione concordata degli strumenti di gestione del rapporto di lavoro, nonché la ricerca di modalità di sviluppo della produttività.

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene quanto segue

Articolo 1

Disposizioni riguardanti le località a prevalente vocazione turistica

1. Ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge vigenti, si individuano come località a prevalente vocazione turistica, e dunque integranti i requisiti di cui all'art.75 (ex art.66-bis) del CCNL TDS richiamato, i seguenti comuni della Provincia di Roma situati nei territori del litorale, dei Castelli e dei laghi, e specificatamente: Civitavecchia, Prato del Mare, Santa Marinella, Santa Severa, Furbara, Marina di Cerveteri, Ladispoli, Palo Laziale, Marina di San Nicola, Passoscuro, Bocca di Leone di Mare, Fregene, Focene, Fiumicino, Campo Ascolano, Pomezia, Tor San Lorenzo, Marina di Ardea, Colle Romito, Lavinio, Anzio, Nettuno, Ciampino, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Lariano, Rocca di Papa, Marino, Grottaferrata, Frascati, Marino, Castel Gandolfo, Nemi, Albano Laziale, Tivoli, Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana, Lungolago.
2. I contratti a tempo determinato stipulati nell'ambito delle attività operanti nelle località sopra individuate, integrano il requisito di stagionalità necessario ai fini della legittima apposizione del termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato ai sensi del D. Lgs 81/2015.

Articolo 2

Disposizioni riguardanti il Comune e la Provincia di Roma

1. Per il Comune di Roma e per tutti i comuni della Provincia non elencati all'articolo 1 del presente accordo si individuano le seguenti attività, rientranti nella sfera di applicazione del CCNL TDS, caratterizzate da fatturati con andamento assimilabile a quello di attività stagionali:
 - a) attività commerciali ubicate nel I e X Municipio;
 - b) attività commerciali ubicate anche all'interno di centri commerciali o outlet;
 - c) musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive;
 - d) giardini zoologici e oasi naturali;
 - e) negozi di giocattoli
 - f) parcheggi e autorimesse;
 - g) attività di noleggio di veicoli a motore e non;

h) servizi di bus turistici.

2. Si riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine, ai sensi del D. Lgs 81/2015, alle attività/località di cui al presente articolo limitatamente ai contratti a termine con decorrenza e scadenza comprese nei periodi che seguono:



- dal 1° maggio al 30 settembre e tra il 1° dicembre il 15 febbraio dell'anno successivo per le attività di cui ai punti a), c), d), f), g) e h) del comma 1 presente articolo;
- dal 1° luglio al 15 agosto e dal 1° dicembre al 15 febbraio per le attività di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo;
- dal 1° dicembre al 15 gennaio per le attività di cui al punto e) del comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 Diritto di Precedenza

1. Fermo restando il diritto di precedenza dei lavoratori stagionali già previsto dall'articolo 23, comma 3, del Decreto Legislativo 2015, n. 81, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del presente accordo che abbiano raggiunto il limite massimo dei 6 mesi di effettivo lavoro, anche per effetto di più rapporti stagionali, hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Il diritto di precedenza di cui al presente articolo può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Analoga comunicazione deve essere inviata all'EBiT Lazio al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione del presente accordo.
3. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nel contratto di assunzione e si estingue una volta trascorsi 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
4. Le parti s'incontreranno entro il primo anno di vigenza del presente accordo per analizzare le comunicazioni di cui al punto 2 del presente articolo ed al fine di valutarne i criteri di applicazione.

Articolo 4 Modalità di fruizione del beneficio normativo

1. Il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione a tempo determinato i riferimenti del presente Accordo territoriale e inviarne copia all'EBiT Lazio al fine di monitorare l'applicazione dell'istituto;
2. Il presente accordo si applica alle imprese che:
 - non rientrino nel campo di applicazione dell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ss.mm.ii.;




- siano associate ad Associazione di categoria o territoriali aderenti a Confcommercio Roma, applichino e rispettino integralmente, sia per la parte c.d. economica/normativa sia per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio e FILCAMS - CGIL, Fisascat - CISL e UILtucs;
- non utilizzino contratti a chiamata (lavoro intermittente) nei periodi di cui all'art.2 comma 2 del presente accordo.

Articolo 5 **Procedura di applicabilità**

1. Le Parti convengono, infine, che al presente accordo potranno aderire solo le aziende che applicano il CCNL TDS e rientrano nella sfera di applicazione del medesimo CCNL, in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro. A tal fine, le aziende dovranno notificare alla Confcommercio Roma e a EBIT Lazio, attraverso l'*Allegato 1* del presente accordo, l'adesione al presente accordo per consentire alle Parti sottoscrittrici il monitoraggio dell'applicazione dell'istituto e la verifica dei requisiti previsti dal presente accordo.
2. Le Parti convengono che le aziende operanti in territori e attività non esplicitamente citati negli articoli 1 e 2 del presente Accordo potranno inoltrare all'Ebit Lazio specifica istanza affinché le parti sottoscrittrici il presente accordo ne valutino l'estensione normativa.
3. La Confcommercio Roma dichiara, e le OO.SS. ne prendono atto, che l'iscrizione ed il mandato di rappresentanza a favore della stessa, sono requisiti indispensabili per l'applicazione del presente ACCORDO.
4. Le aziende comunicheranno ai lavoratori l'applicazione del presente accordo.
5. Nelle aziende, ove siano costituite RSA/RSU, l'applicazione del presente accordo è subordinata alla ratifica delle rappresentanze sindacali da comunicarsi all'azienda entro 5 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine e in assenza di ratifica, l'azienda e/o le RSA/RSU chiederanno l'attivazione di un confronto, da esaurirsi entro 15 giorni dalla richiesta, presso la sede di Confcommercio Roma con l'assistenza delle parti sottoscrittrici il presente accordo.

Articolo 6 **Validità e sfera di applicazione**

1. Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e successivamente, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta mediante formale comunicazione da trasmettersi con preavviso di almeno quattro mesi rispetto a ciascuna scadenza annuale.
2. Le agevolazioni normative saranno applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro con unità produttive o operative situate nei territori sopra individuati;



3. Quanto convenuto ha carattere sussidiario e non sostitutivo rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.
4. Le Parti convengono che, qualora successivi provvedimenti legislativi o del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi intervengano a modificare la presente disciplina, la stessa si intenderà automaticamente adeguata.

5. Le Parti si impegnano, ciascuna per propria competenza, ad assicurare l'informazione a lavoratori ed imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto *2/09/2019*


CONFCOMMERCIO ROMA



FILCAMS CGIL ROMA LAZIO

ALESSANDRA PELLICCIA


FISASCAT CISL ROMA CAPITALE E RIETI



UILTUCS ROMA E LAZIO



Spettabile

Confcommercio Roma
Servizio Sindacale e Rapporti di Lavoro
Via Marco e Marcelliano, 45
00147 Roma
sindacale@confcommercioroma.it
Fax: 06 68437227

Spettabile

EBiT Lazio
Ente Bilaterale Terziario del Lazio
Piazza Mazzini, 27
00195 Roma
info@ebitlazio.it
Fax: 06 68210405

OGGETTO: Comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla stagionalità per l'utilizzo del Contratto a Termine nelle aziende di Roma e Provincia

La sottoscritta azienda
con sede legale nel Comune di
via/piazza, C.F./Partita IVA
n° posiz. INPS n° posiz. INAIL, esercente l'attività di
..... ed occupante n. lavoratori, Referente
aziendale,
tel. / fax /
e-mail

COMUNICA

l'applicazione della disciplina contenuta nell'Accordo Territoriale sulla stagionalità per l'utilizzo del Contratto a termine nelle aziende di Roma e Provincia sottoscritto da Confcommercio Roma e OO.SS. dei lavoratori – Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs .

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo stesso l'Azienda dichiara:

A) Competenza Territoriale

- di avere sede legale nel territorio di Roma e Provincia.
- di avere sedi e/o unità operative/produttive nel territorio di Roma e Provincia

B) Rispetto delle normative

- ⇒ di applicare il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e di assolvere agli obblighi legislativi in materia di lavoro, sicurezza sociale e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ⇒ di rispettare le disposizioni contributive di assistenza contrattuale (art. 257, Sezione V, CCNL TDS);
- ⇒ di versare i contributi obbligatori per il finanziamento degli Enti Bilaterali;

⇒ di applicare la contrattazione di secondo livello

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

aziendale territoriale del Terziario di Roma e Provincia;

⇒ di versare i contributi obbligatori in favore dell'Assistenza Sanitaria

[Selezionare la voce applicata in Azienda]

Fondo EST SANIMPRESA Altro.....
(specificare)

D) Ulteriori dichiarazioni e/o comunicazioni

.....
.....
.....

_____ li ___ / ___ / _____

_____ (Timbro e firma dell'azienda)

**Formula di consenso al trattamento dei dati personali – D.Lgs 196/2003 ssmii GDPR
Regolamento UE 2016-679**

Si autorizza Confcommercio Roma e l'EBiT Lazio e le costituenti organizzazioni a trattare i dati
forniti per gli adempimenti conseguenti

_____ li ___ / ___ / _____

_____ (Timbro e firma dell'azienda)